COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CLXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 2360

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 2360

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (4189). 2360

PRESIDENTE 2360
ASSENNATO 2360
BENSI 2360
NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2360
RESTIVO 2360

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

VERONESI e SCIOLIS: Miglioramenti a favore dei titolari di pensione del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati. (*Urgenza*). (3393) 2360

PRESIDENTE 2360, 2361
ZUGNO, *Relatore* 2361
NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2361
ASSENNATO 2361

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

RESTA: Limiti di età per l'esercizio della professione di agente di cambio. (3766) 2362

PAG.

PRESIDENTE 2362, 2363
MELLO GRAND, *Relatore* 2362
ALBERTINI 2363
BENSI 2363
SERVELLO 2363
NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2363

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni. (3847) 2364

PRESIDENTE 2364
CASTELLUCCI, *Relatore* 2364

Disegno di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2886-B) 2364

PRESIDENTE 2364
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2364

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

AMADEI GIUSEPPE ed altri: Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.). (*Urgenza*) (3527) . . .

PRESIDENTE 2364

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. (3997) 2365

PRESIDENTE 2365

Votazione segreta:

PRESIDENTE 2365

La seduta comincia alle 10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani e Martinelli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Radi è sostituito dal deputato Resta.

Comunico, inoltre, che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Veronesi come presentatore della proposta di legge n. 3393.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (4189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori ».

Il provvedimento è stato approvato dalla I Commissione del Senato della Repubblica, nella seduta del 12 ottobre 1962.

ASSENNATO. Per evitare una relazione che non sarebbe poi connessa con la discussione ed anche per evitare la rimessione in Aula del provvedimento, propongo che la discussione dello stesso venga rinviata di un congruo periodo di tempo dato che sono in corso trattative – in relazione a tale disegno di legge – fra le varie organizzazioni sindacali, non una sola organizzazione sindacale tengo a precisare, ed il Governo e che si rende, quindi, opportuno che dette trattative possano svolgersi giungendo, possibilmente, ad una conclusione.

BENSI. Propongo un rinvio di 15 giorni così da influire sulle trattative nel senso di dar loro un carattere di urgenza.

ASSENNATO. Ritengo che il periodo di 15 giorni sia insufficiente per arrivare ad una conclusione delle trattative.

BENSI. Si può, eventualmente, rinviare di un'altra settimana.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non si oppone alla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Assennato ritenendo che, nel termine di quindici giorni, le trattative attualmente in corso possano svilupparsi e il problema possa quindi essere opportunamente inquadrato.

RESTIVO. Una considerazione di carattere generale. Non vi è alcun dubbio che, nel merito, si riscontri l'opportunità di un rinvio affinché i rappresentanti delle categorie possano intendersi; non ritengo però che i lavori legislativi siano condizionati da fatti esterni al Parlamento. La motivazione della richiesta di rinvio, non mi sembra, quindi, sufficiente e ciò dico pur riconoscendo l'opportunità di una intesa tra le parti.

ASSENNATO. Ritengo che le ragioni addotte siano più che sufficienti.

RESTIVO. È mio parere che sia giusto portare in questa sede l'eco della volontà sindacale ma la istituzione di norme non può non essere da noi svolta in modo autonomo. Questo è quanto vuole la costituzione.

BENSI. Non si tratta di un problema di fondo; l'importante è che la discussione venga rinviata.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiarisco che l'adesione alla richiesta di rinvio non è in relazione alla impostazione ad essa data dall'onorevole Assennato ma, invece, al fatto che il presente provvedimento si inquadra in tutto un insieme dal quale non si può prescindere.

PRESIDENTE. L'onorevole Assennato ha proposto di rinviare la discussione del presente provvedimento per un periodo di tempo che fisserei in 15 giorni, salvo, naturalmente l'eventualità in base alle considerazioni esposte di uno spostamento del termine.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi e Sciolis: Miglioramenti a favore dei titolari di pensione del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati. (3393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi e Sciolis: « Miglioramenti a favore dei titolari di pensione del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate

sotto la sovranità di altri Stati ». Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. È noto agli onorevoli colleghi che, in seguito alla incorporazione della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, tutti gli ex impiegati dello Stato austro-ungarico sono stati assunti in servizio dallo Stato italiano e con gli stessi stipendi che godevano in precedenza attribuendo ad ogni corona il valore di una lira italiana.

Con successivo decreto venne, però, creata una differenziazione tra tutti i dipendenti per cui coloro che furono collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 1924 hanno avuto applicate le norme dello Stato austro-ungarico, mentre gli impiegati collocati a riposo in data successiva al 1° gennaio 1924 hanno avuto applicate le norme dello Stato italiano. Si sono quindi create due categorie: i cosidetti assimilati, per i quali sono state applicate le disposizioni relative alle pensioni italiane e i cosiddetti non assimilati che hanno applicato le disposizioni dell'ex Stato austro-ungarico.

È noto che le pensioni italiane vengono ridimensionate ogni volta che c'è una modifica degli stipendi degli impiegati in attività di servizio e quindi tutte le variazioni che sono intervenute dal 1924 in avanti per i dipendenti in attività di servizio sono state applicate altresì ai pensionati assimilati; invece per i cosiddetti non assimilati, cioé per gli impiegati collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1924 sono stati concessi aumenti percentuali che, purtroppo, mai hanno corrisposto all'importo di aumento concesso ai dipendenti statali, tanto è vero che se si fa un raffronto fra le due categorie di pensionati si trovano differenze che talvolta arrivano al venti, trenta ed anche quaranta per cento.

Credo che la proposta di legge sia molto opportuna e, a mio avviso, ritengo che veramente il venti per cento che era stato chiesto era doveroso per ragioni di equità. Tuttavia le osservazioni fatte dalla Commissione Bilancio hanno un loro fondamento, anche considerando che quella Commissione ha esteso i miglioramenti ad altre categorie – ecclesiastici e insegnanti nei seminari italiani dell'ex impero austro-ungarico – e allo scopo mi permetto di presentare degli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle considerazioni esposte dall'onorevole Zugno.

ASSENNATO. Desidererei conoscere quale è il numero degli interessati.

ZUGNO, *Relatore*. Si aggira sui 2000-2500.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Sono aumentate in ragione del 20 per cento:

a) le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;

b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, già gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 ».

Gli onorevoli Zugno e Veronesi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Sono aumentate in ragione del 10 per cento:

a) le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato Libero;

b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, già gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;

c) le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico ».

Pongo in votazione il nuovo testo.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli 2 e 3 della proposta di legge che non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

«Ai titolari di pensioni dirette di cui al precedente articolo, liquidate per inabilità contratta in servizio e per causa di servizio, sono concessi, a domanda, l'assegno di superinvalidità e l'indennità per l'accompagnatore, previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, qualora si trovino nelle condizioni all'uopo richieste per i grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie».

(*È approvato*).

ART. 3.

«I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° luglio 1961.

Qualora la domanda per ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 2 sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, i benefici stessi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in 60 milioni circa annui, si farà fronte coi normali stanziamenti di bilancio».

Gli onorevoli Veronesi e Zugno hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 60 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Mitterdorfer propone, e si tratta di un emendamento non soltanto formale, di modificare il titolo della proposta di legge, come segue:

«Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati».

Pongo in votazione il nuovo titolo proposto.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Resta: Limiti di età per l'esercizio della professione di agente di cambio. (3766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: «Limiti di età per l'esercizio della professione di agente di cambio».

L'onorevole Mello Grand, Relatore, è pregato di riassumere brevemente la discussione già svolta.

MELLO GRAND, *Relatore*. Dopo la relazione da me svolta in una precedente seduta e la discussione ad essa seguita si era giunti alla conclusione di chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento proposto alla nostra approvazione in quanto la sua formulazione non trovava la Commissione del tutto d'accordo.

Il Governo, ha, ora, a quanto mi risulta, predisposto un nuovo testo della proposta di legge, articolato su due emendamenti.

In essi si prevede per gli agenti di cambio i quali erano in servizio prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, che regola la professione, anziché il collocamento fuori ruolo al compimento del settantesimo anni di età ed il collocamento a riposo al compimento del 75° anno di età, il collocamento fuori ruolo; i posti resi vacanti da questi collocamenti fuori ruolo verranno occupati dagli idonei nei concorsi finora espletati.

Per tradurre in cifre quanto sopra, dirò che i posti di agente di cambio sono, in tutta Italia, 402 nelle 10 sedi; i posti coperti attualmente sono 342; con la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Resta, modificata dagli emendamenti presentati dal Governo, verrebbero posti fuori ruolo 75 agenti così che questi settantacinque posti resisi vacanti andrebbero ad aggiungersi ai 60 tuttora scoperti per un totale di posti vacanti di 135. In base all'articolo 2 verrebbero ad essere coperti 32 posti dato che i concorsi sono stati esperiti solo nelle città di Milano, Torino e Roma.

Con il nuovo testo proposto dal Governo, mentre si salvaguarda, quindi, la posizione

di vecchi agenti di cambio in servizio prima del 1955, si ringiovanisce l'ambiente e si aprono appena un poco le porte ai procuratori che dopo 20 o 30 anni di servizio, possono ottenere il posto.

ALBERTINI. In linea di massima siamo d'accordo. Però i fuori ruolo dovrebbero essere limitati quanto meno fino a quando verrà pubblicato il bando dei nuovi concorsi e, in questo senso, presenterò un ordine del giorno perché siano banditi nuovi concorsi fino a coprire tutti i posti.

BENSI. Sono d'accordo nella fissazione di un limite di età. È vero che gli agenti di cambio hanno degli uffici organizzatissimi, ma arrivare al limite di novanta anni, per esempio, non mi sembra opportuno.

MELLO GRAND, *Relatore*. In relazione all'osservazione fatta dall'onorevole Bensi, vorrei sottolineare che dobbiamo stare bene attenti nel dare un giudizio in questo senso, perché si tratta di una categoria che non ha nessuna forma di previdenza e ha molti rischi.

Ci troviamo di fronte a una categoria che ha un rapporto fiduciario verso le persone di cui amministra i beni, rapporto la cui natura non bisogna turbare e d'altra parte ha una qualifica di pubblico ufficiale.

La questione del limite d'età è transitoria, perché la nuova legge prevede il collocamento a riposo a 70 anni.

SERVELLO. In seguito a quest'ultima affermazione del Relatore, vorrei chiedere al Rappresentante del Governo di quale nuova legge si intende parlare.

Alcuni anni fa ci fu un'altra proposta del genere, ma fu respinta perché si disse che il Ministro del tesoro stava preparando un provvedimento organico. Però a me non risulta che sia stato mai presentato. Ora, questo costume del Governo di continuare a bloccare l'iniziativa parlamentare in relazione a leggi organiche, non mi pare che sia tale da rafforzare e consolidare le istituzioni parlamentari.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho motivo per non accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Albertini; anzi, senz'altro, vi aderisco. Direi che fissare una limitazione di anni per ciò che concerne la durata del fuori ruolo, mi pare non corrisponda alla realtà, perché come ha detto il Relatore, con la legge 23 maggio 1956, n. 515, si è già stabilito il limite di età di 70 anni. Quindi pregherei di non insistere nel limite.

Per ciò che concerne l'osservazione fatta dall'onorevole Servello, vorrei ricordare che la proposta di legge a cui si riferisce ebbe il parere contrario del Governo in quanto — se non vado errato — vi era stata nel 1956 la legge che aveva regolarizzato l'intera questione.

Non doveva esservi presentazione di una legge: la nuova legge cui si riferiva l'onorevole Relatore, è proprio la legge del 1956.

Pregherei la Commissione di voler approvare il provvedimento sottoposto al suo esame nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Resta, presentatore della proposta di legge concorda nel testo predisposto dal Governo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 della proposta Resta che si intende resterebbero assorbiti dall'articolo 1 della proposta di emendamento presentata dal Governo, qualora questa proposta venisse approvata.

ART. 1.

Gli agenti di cambio al compimento del 70° anno di età sono collocati a riposo con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 2.

La disposizione dell'articolo 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, è abrogata.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, gli agenti di cambio che compiano nel 1962 il settantesimo anno di età sono collocati fuori ruolo, con decreto del Ministro del tesoro, con possibilità di esercizio della loro professione fino al compimento del 75° anno di età, quando saranno collocati a riposo.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di emendamento avanzata dal Governo, sostitutivo degli articoli 1, 2, 3 della proposta di legge Resta:

« Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica ».

Pongo in votazione tale testo.

(*È approvato*).

Gli articoli 1, 2, 3, si intendono quindi assorbiti dall'articolo 1 testé approvato.

Do ora lettura dell'articolo 4 della proposta Resta:

« Coloro che hanno partecipato ai concorsi banditi dalle Borse valori in base alla citata legge 23 maggio 1956, n. 515, conseguendovi l'idoneità, saranno nominati ai posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai posti che si renderanno disponibili dopo il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio di cui all'articolo precedente ».

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di emendamento avanzata dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 4 della proposta di legge Resta:

« I posti che si renderanno disponibili a seguito del collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno conferiti nell'ordine risultante dalle graduatorie, agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 515 e espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I deputati Albertini, Bensi e Mello Grand hanno presentato il seguente ordine del giorno, accettato dal Sottosegretario Natali:

« La Commissione Finanze e tesoro, ritenuto che esistono, tuttora, numerosi posti vacanti nei ruoli per l'esercizio della professione degli agenti di cambio, invita il Governo a promuovere gli opportuni atti perché vengano banditi regolari concorsi per il completamento dei ruoli stessi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni. (3847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione generale degli estimi e revesione del classamento del nuovo catasto terreni ».

CASTELLUCCI, *Relatore*. A seguito della discussione avvenuta sulle riserve del Governo circa emendamenti presentati ed a seguito dei contatti avuti con l'onorevole Micheli, Sottosegretario per le finanze e con lo stesso Ministro delle finanze Trabucchi, proporrei di rinviare per un congruo periodo di tempo la discussione del provvedimento in esame allo scopo di poter adeguatamente studiare gli emendamenti stessi e di potere, eventualmente, giungere ad una conclusione sodisfacente sia dal punto di vista del Governo sia da quello della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore propone il rinvio della discussione del provvedimento in esame; credo che la Commissione sia concorde nel concederlo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2886-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Ministro, per impegni assunti non può, questa mattina prendere parte alla seduta della Commissione alla quale è suo desiderio partecipare. Prega quindi di voler rinviare la discussione del provvedimento alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Propongo, in considerazione di quanto detto dall'onorevole Rappresentante del Governo, di rinviare il seguito della discussione del provvedimento di cui sopra alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amadei Giuseppe ed altri: Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. A. S.-A. R. C. O.). (3527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Amadei Giuseppe, Rossi Paolo, Ariosto, Orlandi, Canestrari, Preti,

Matteotti Gian Carlo, Vizzini: « Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) ».

Poiché non è ancora giunto alla nostra Commissione il parere della Commissione Bilancio e per il quale non sono scaduti i termini, propongo il rinvio della discussione del presente provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. (3997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Bianchi Garardo, Repossi, De Capua, Zanibelli, Bianchi Fortunato, Rampa, Bontade Margherita, Titomanlio Vittoria, Buzzi, Donat-Cattin, Malfatti, Colombo Vittorino, Buttè, Colleoni, Toros, Sabatini, Caiazza, Anzilotti, Azimonti, Cengarle, Castellucci, Patrini, Gitti, Canestrari, Biaggi Nullo, Gagliardi, Cibotto, Gorrieri, Carra, Sodano, Franzo, Armani, Biasutti, Martina Michele, Quintieri, Storti, Fornale, Boidi, Biagioni, Colleselli, Reale Giuseppe, Fusaro, Valiante, Sinesio, Andreucci, Frunzio, Fracassi, Negroni, Casati, Alba, Limoni, Scalia, Armato, Veronesi e Gerbino: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Poiché il Relatore, onorevole Anzilotti, è in questo momento assente, proporrei di rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

VERONESI e SCIOLIS: « Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli enti locali ed enti pubblici delle zone di confine passato sotto la sovranità di altri Stati » (3393):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

RESTA: « Limiti di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (3766):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bensi, Bigi, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Longoni, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Raucci, Resta, Restivo, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Scarlato, Servello, Terragni, Valsecchi, Venturini e Zugno.

Sono in congedo:

Bersani e Martinelli.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI